

**DECRETO 4 agosto 2008: Modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.**

(Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008)

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O., recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 giugno 1994, n. 132, S.O., recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 1993, come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Vista la richiesta delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano espressa nella riunione del Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella riunione del 13 marzo 2008;

Sentiti al riguardo gli enti e le organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo;

Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni e Province autonome con nota n. 4580 del 22 maggio 2008 della Regione Puglia, in qualita' di Regione capofila in materia di agricoltura in seno alla Conferenza Stato Regioni e Province autonome;

Considerato altresì che le Regioni e le Province autonome al momento dell'espressione del proprio parere, ai fini della modifica degli specifici disciplinari di produzione DOC per l'inserimento della previsione in questione, possono prevedere parametri più restrittivi per quanto concerne il livello di rappresentatività dei richiedenti;

Ravvisata la necessità di prevedere, a determinate condizioni, l'uso di contenitori alternativi al vetro per i vini a denominazione di origine controllata;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato Regioni e Province autonome nella riunione del 23 luglio 2008;

**Decreta:**

**Articolo unico**

All'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 1993, come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, sono aggiunti i seguenti comma:

«2. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 1-bis, limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata, con esclusione delle tipologie con l'indicazione della sottozona,

della menzione «riserva», «superiore», «vigna» e delle altre menzioni tradizionali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, i relativi disciplinari di produzione possono consentire l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 richiamato in premessa.

3. La modifica dei disciplinari di produzione delle singole DOC interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente procedura che comporta:

a) la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 e corredata:

dalla proposta di modifica del disciplinare e dalla relativa relazione tecnico-commerciale;

dalla certificazione, rilasciata dal competente Ente, attestante il requisito di rappresentatività di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, unitamente all'elenco sottoscritto dai produttori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994; in caso di presentazione dell'istanza da parte del Consorzio di tutela munito dell'incarico di vigilanza per la relativa DOC ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, il predetto elenco può essere sostituito dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio medesimo, nel cui ordine del giorno sia stata espressamente prevista la trattazione della modifica del disciplinare di cui trattasi;

dal parere favorevole della competente Regione o Provincia autonoma;

b) l'acquisizione del preventivo parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, da esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa in carico della relativa istanza.».

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il Ministro:  
Zaia

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**